

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 15 giugno 2016 ha approvato la

deliberazione n. 9

concernente:

**“NOMINA DEL GARANTE DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.**

Il Consiglio regionale

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (*Nuovo Statuto della Regione Lazio*) e successive modifiche, di seguito denominata Statuto;
- VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (*Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza*) e successive modifiche, che istituisce e disciplina la figura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante e, in particolare, l'articolo 5, ai sensi del quale:
- *“Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta.”* (comma 1);
 - *“Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali.”* (comma 2);
 - la carica di Garante è incompatibile con *“l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, subordinato, commercio o professione.”* (comma 4) e *“con quella di:*
 - a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;*
 - b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;*
 - c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.”* (comma 3);
- VISTO in particolare, l'articolo 69, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale il Difensore civico *“E' eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.”*;
- VISTA la legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (*Istituzione del difensore civico*) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 7, ai sensi del quale:
- *“E' eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.”* (comma 3);
 - *“Il difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale.”* (comma 4);
- ATTESO che la soprariportata disposizione dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 17/1980 e successive modifiche, secondo cui alla *“quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati”*, risulta in contrasto con la soprarichiamata disposizione dell'articolo 69, comma 3 dello Statuto e, pertanto, essendo rispetto a

quest'ultima di rango inferiore nella gerarchia delle fonti normative, non può trovare applicazione;

RITENUTO pertanto che anche per eventuali votazioni successive alla terza debba comunque applicarsi il *quorum* di tre quarti dei componenti dell'Assemblea previsto dalla disposizione statutaria di cui sopra;

PRESO ATTO che il Garante, nominato con deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2007, n. 30, per effetto del sopramenzionato articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002 e successive modifiche, risulta cessato dalla carica;

VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina del Garante, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 10 dicembre 2015, n. 99 (Supplemento n. 2);

CONSTATATO che la VII commissione consiliare permanente non ha provveduto nel termine - ex articolo 82, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale - di quindici giorni decorrenti dalla trasmissione della relativa documentazione all'esame istruttorio delle n. 27 (ventisette) complessive candidature presentate per effetto del predetto avviso pubblico;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del Garante al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni che lo stesso, a termini della l.r. 38/2002 e successive modifiche, è chiamato a svolgere;

VISTE le istanze, corredate dai *curricula*, presentate dai candidati, nonché le schede propedeutiche all'esame istruttorio da parte della competente commissione consiliare permanente elaborate dalla competente struttura organizzativa;

VISTO l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 dello stesso articolo;

PRESO ATTO che l'esito della votazione per l'elezione del Garante, avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 56 del 13 aprile 2016, riunione del 15 giugno 2016, è il seguente:

CONSIGLIERI VOTANTI	48
VOTI VALIDI	46
SCHEDE BIANCHE	2
SCHEDE NULLE	0

hanno conseguito voti i sigg.:
Jacopo Marzetti voti 39
Stefania Pizzolla voti 7

PRESO ATTO della proclamazione di elezione a Garante del Sig. Jacopo Marzetti, avendo lo stesso ottenuto, alla I votazione, la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio regionale prevista dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002 e dell'articolo 69, comma 3 dello Statuto;

DELIBERA

- 1) di nominare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002 e successive modifiche, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza il Sig. Jacopo Marzetti;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione di nomina alla verifica dell'insussistenza delle cause d'incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 235/2012 in capo al soggetto nominato nonché alla formale accettazione della nomina da parte dello stesso;
- 3) di stabilire che la durata della carica di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza decorre dalla data di accertamento, da parte della competente struttura organizzativa, delle condizioni di cui al punto 2);
- 4) di demandare alla competente struttura organizzativa lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento all'attività di accertamento di cui al punto 3).

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio regionale, nonché trasmessa al Sig. Jacopo Marzetti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Gianluca Quadrana)
F.to Gianluca Quadrana

**IL PRESIDENTE DELL'AULA
VICE PRESIDENTE**

(Mario Ciarla)
F.to Mario Ciarla

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE
(Avv. Costantino Vespasiano)
F.to Costantino Vespasiano**